



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 31/07/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2012, n. 1347

GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Variante al PRG per la zona B2 "Guardialto Salsa". - Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Gravina in Puglia è dotato di P.R.G. approvato definitivamente con delibere di G.R. n. 250 del 10/03/93 e n. 3515 del 20/06/94.

Con delibera di C.C. n. 50 del 31/07/01 è stata adottata la variante al P.R.G. interessante la zona B2 nella località Guardialto Salsa, redatta dall'Arch. G. Buonamassa dell'U.T.C. (previa delibera di G.C. n.361 del 21/11/2000 di incarico e indicazione degli obiettivi) e costituita da n. 7 elaborati.

Gli atti in questione sono stati regolarmente pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, con presentazione di n. 17 osservazioni/opposizioni, controdedotte con delibera di C.C. n. 35 del 22/05/2002, previo esame da parte del Dirigente U.T.C. (relazione in data 12/12/01), della C.E.C. (seduta del 26/02/029) e della C.U.C. (sedute del 5 e del 7 marzo 2002).

Risultano inoltre pervenute direttamente al Settore Urbanistico Regionale ulteriori n. 3 osservazioni/opposizioni.

Con relazione n. 03 del 17/03/05 il S.U.R. ha operato l'istruttoria degli atti, ritenendo meritevole di approvazione la variante proposta, riferita peraltro a P.R.G. conforme alla L.r. n. 56/1980, con prescrizioni (da recepirsi con delibera del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16/co. 11° della L.r. n. 56/1980), finalizzate al superamento di talune indeterminazioni ed incoerenze degli atti ed elaborati rimessi ed a riportare la variante stessa nell'ambito del dimensionamento e dei criteri di impostazione del P.R.G. approvato.

Circa le osservazioni presentate, il S.U.R. si è determinato concordando con il rigetto deciso dal Consiglio Comunale con la delibera n. 35/2002, salvo che per l'osservazione n. 7 (Alloggio Margherita + 4, prot. 28374), per la quale non si è concordato con il parziale accoglimento comunale (è stata anch'essa respinta in toto).

In ordine, inoltre, alle osservazioni pervenute direttamente al S.U.R., evidenziando in primis la loro irrivalenza rispetto alle norme procedurali dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e rilevando che le stesse sono riconducibili ad osservazioni già esaminate dal C.C. (osservazioni n. 11, n. 10 e n. 7), si è rinviato alle rispettive decisioni di merito già assunte.

Gli atti sono stati successivamente rimessi al Comitato Urbanistico Regionale, per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, che nell'adunanza del 27/07/06, con voto n. 13/2006 (rettificato nell'adunanza del 07/09/06), si è pronunciato favorevolmente con le seguenti conclusioni:

“Sulla scorta di quanto premesso e rilevato dalla relazione del SUR (relazione istruttoria del 17 marzo 2005 n. 00003), al fine di superare talune indeterminazioni e incoerenze delle impostazioni metodologiche e degli elaborati su cui si basa la proposta di variante, accogliendo molte delle osservazioni sollevate nella suddetta relazione, ma ampliandole ulteriormente, si prescrive quanto segue:

a. si intende attestare, in linea di principio, che lo standard rappresenta il “minimo livello di civiltà urbana” che deve essere perseguito oltre il semplice soddisfacimento di quantità minime inderogabili, bensì come un valore prestazionale e qualità dello spazio urbano a garanzia dei criteri di abitabilità dei nuovi insediamenti;

b. sulla base di questo principio, per redimere la questione sulla inattuabilità delle previsioni dello strumento urbanistico e delle forti sperequazioni che introduce la variante al piano stesso tra le potenzialità edificatorie della zona B1 e zona B2, dove nella B1 si vanno a sanare interventi abusivi, le soluzioni devono essere reperite nell’attestazione di una giusta e congrua mediazione tra le regole della composizione urbanistica che valorizzino la qualità del contesto e la garanzia e il rispetto delle norme tecnico urbanistiche, soprattutto per quello che riguarda la costruzione della parte pubblica della città;

c. per ottemperare a ciò, l’area oggetto della variante dovrà riproporre il perimetro della zona come definita nella variante al PRG, costituendo però un’unica maglia a tutti gli effetti fisico-giuridici, sia per quanto riguarda la congruenza dei principi insediativi del progetto urbanistico, sia per quanto riguarda la verifica complessiva degli indici e delle NTA nonché degli standard relativi alla popolazione insediabile, da reperirsi rigorosamente all’interno della suddetta maglia. La costituzione del comparto per l’intera area B2/3 risulta pienamente espressa dall’art. 15 della Lr 6/79 che recita nel comma 3: “il comparto ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/ o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all’ attuazione degli strumenti urbanistici generali;

d. si conferma, come da previsione della variante, la tipizzazione di due differenti zone: 1) l’area prospiciente la via Ragusa, nei limiti e nelle specificazioni rinvenienti dall’accoglimento delle osservazioni 30 e 60, trasferendo la tipizzazione a B1 dal singolo edificio ad una zona urbana che attesti un principio insediativo a media densità impostato sull’allineamento stradale in grado di costruire un fronte urbano (altezza costante di colmo) lungo la strada stessa, in prosecuzione del tessuto urbano consolidato limitrofo e come margine della città compatta verso SE. Previa verifica dell’UTC, la proposta di un nuovo indice della variante dovrà tenere presente la necessità di sanare la situazione di incongruenza urbanistica che si è venuta a creare e di consentire la uniformità dei nuovi interventi di completamento rispetto al profilo edilizio esistente.

Da una valutazione preventiva si può confermare l’indice proposto dalla variante pari a $lff\ 6\ mc/mq$
2) per l’area B2 si riconferma la perimetrazione della variante al piano a meno delle maglie Fc17 e Fd10 per le quali si riconferma la destinazione a standards come da PRG. Per tale area si chiede di verificare l’indice i.f.t. pari a 2,5 rispetto ad una più congrua distribuzione del carico insediativo sia nel rapporto tra spazio edificato e spazi aperti, sia con un contenimento dell’altezza prevista di 18 mt, (6 piani) sostituendo le previsioni tipologiche del condominio verticale (case in linea) con un tessuto urbano residenziale a bassa densità.

Considerando che l’attuale PRG ha previsto per la maglia B2/3 un carico insediativo complessivo di mc 110.800 corrispondente a 1.108 abitanti, si prescrive che detto carico deve essere conservato nella variante con riferimento complessivamente alle aree B1 e B2 e alle volumetrie esistenti e di previsione nella perimetrazione della zona B1 che la variante non ha contemplato. Tali cospicue volumetrie, sottratte al dimensionamento generale, ridimensionano notevolmente le aspettative edificatorie sulla restante zona B, consentendo il reperimento degli standards nel perimetro della maglia.

e. l’area dovrà cercare di proporre, date le forti disuguaglianze di potenzialità edificatoria che esprimono le due aree B1 e B2, la costituzione di un comparto perequativo, secondo i dettami della Lr 20/2001 (art. 14, Perequazione urbanistica che recita: Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla

realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE) che attribuisca proporzionalmente le volumetrie che l'intera area sviluppa nel suo complesso ridistribuendole secondo parametri e quote opportunamente valutate;

f. riguardo alle numerose osservazioni presentate alla variante, tutte richiedenti di rientrare nella tipizzazione BI, la scelta di una soluzione perequativa costituisce una valida risposta a sanare la situazione squilibrata venutasi a creare;

g. (depennato)

h. con riferimento, infine, al vincolo della tutela sismica, è necessaria l'acquisizione del parere del competente Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 13 della L. 64/1974.

Da questo nuovo strumento di variante al piano si coglierà l'occasione per un miglioramento della qualità e dei requisiti di abitabilità dello spazio e, insieme si sperimenterà la capacità di operare con strumentazioni concertative anche per la verifica degli indirizzi che propone la stessa legge regionale.”

Il C.U.R. ha pertanto espresso parere favorevole all'argomento, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini ed alle condizioni rivenienti complessivamente dalla relazione istruttoria del S.U.R. n.03/2005 e - in particolare - dalle conclusioni precedentemente riportate.

Con delibera n. 1627 del 30/10/06 la Giunta Regionale, conformemente alle conclusioni del citato parere del C.U.R. n. 13/2006, in toto condiviso, ha approvato la Variante al P.R.G. in oggetto, con l'introduzione negli atti e grafici della Variante stessa delle prescrizioni e modifiche rivenienti complessivamente dalla relazione istruttoria del S.U.R. n. 03/2005 e dal parere C.U.R. n. 13/2006 medesimo, valide anche per le osservazioni/opposizioni presentate; quanto innanzi da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980.

La suddetta DGR n. 1627/2006 è stata notificata al Comune interessato con nota SUR prot.9543 del 14/11/06.

Ciò premesso, con note prot. 26201 del 05/08/10 e prot.28994 del 14/09/10 il Comune di Gravina in Puglia ha rimesso gli atti tecnico-amministrativi afferenti alle proprie controdeduzioni, di seguito specificati:

1. Delibera di CC n. 31 del 24/07/2010;
2. Relazione di verifica dei parametri urbanistici;
3. Tav. 01 - Stralcio PRG vigente;
4. Tav. 02 - Stralcio PRG variante;
5. Tav. 03 - Planimetria catastale;
6. Tav. 04 - Standard urbanistici e viabilità. Individuazione ed allineamenti lotti B 1.

A seguito di richieste di integrazioni, giuste note SUR prot. 14002 del 06/10/10 e prot. 15492 del 19/11/10, con ulteriori note comunali prot. 34102 del 29/10/10 e prot. 1453 del 17/01/11 sono stati forniti dati esplicativi ed i seguenti atti: stralcio NTA vigenti (art.14); osservazione n. 30 al vigente PRG (Di Palma Serafino ed altri); osservazione n.60 al vigente PRG (Trionfo F. Salvatore e Del Vecchio Maria); elenco pratiche di condono e copie titoli abilitativi rilasciati (n. 19 atti).

Infine, con nota prot. 12105 del 20/04/12 il Comune di Gravina ha rimesso:

- delibera n. 18 del 18/01/11 e comunicazione prot. 3975/80B del 23/12/11 dell'AdB Basilicata;
- comunicazione prot.1261 del 01/02/2012 dell'AdB Puglia;
- parere prot. 8866 del 16/02/2012 del Servizio LLPP della Regione Puglia - Ufficio Coordinamento STP BA/FG, reso ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001 (vincolo sismico);
- determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2012 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, resa ai sensi del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. (procedura di Verifica assoggettabilità a VAS e di Valutazione d'incidenza).

In base alla citata documentazione complessivamente rimessa ed ai dati esplicativi come indicati dagli

uffici comunali, per la zona in questione risultano i seguenti dati riassuntivi, caratterizzanti la proposta progettuale finale adeguata e/o controdedotta rispetto alle prescrizioni regionali (si fa segnatamente riferimento ai dati planovolumetrici così come infine indicati e/o ribaditi negli schemi riportati nella nota prot. 1453 del 17/01/11 a firma del Dirigente UTC ed allegata tavola planimetrica ed alla ivi richiamata tav. 4, ancorchè tutt'ora contenenti talune incompletezze, contraddizioni ed incongruenze, sia rispetto ai dati ed elaborati precedentemente forniti dagli uffici comunali medesimi, sia al loro interno, come nel seguito si evidenzierà):

SUPERFICI DELLE ZONE OGGETTO DI STUDIO

vigente PRG variante (B 1+B2)

zona B2/3 mq. 27.700 27.700
suolo oss. n.30 accolta, a detrarre mq. 1.248 1.248
suolo oss. n.60 accolta, a detrarre mq. 247 247
zona Fd7 mq. 7.000 7.000
zona Fc1.5 mq. 7.600 7.600
zona Fa2.10 (relitto) mq. ----- 703
strada PRG adiacente scuola mq. ----- 1.540
strada PRG adiacente zona B2/3 mq. ----- 5.175
mq. totale 40.805 48.223

(NB: le superfici totali innanzi indicate sono al netto dei suoli di cui alle richiamate osservazioni accolte al PRG n.30 e n.60)

SPECIFICAZIONE SUPERFICI DI PROGETTO

zona B I, superficie fondiaria mq. 4.665
zona B I, superficie strade mq. 4.086
somma zona B1 mq. 8.751
standard di pertinenza della zona B1 mq. 5.040
totale zona B1 mq. 13.791
standard previsti nell'ambito della zona B2:
istruzione mq. 4.986
attrezzature comuni mq. 2.216
parco attrezzato mq. 9.972
parcheggi mq. 2.770
sommano mq. 19.944

zona B2, superficie territoriale (al lordo di standard e strade) mq. 34.432
torna totale complessivo mq. 48.223

SPECIFICAZIONE VOLUMETRIE

realizzate su suolo oss. n.30 accolta, non computate (mq.1.248 di sup.) 1.072,00 mc
realizzate su suolo oss. n.60 accolta, non computate (mq.247 di sup.), 198,45 mc
realizzate su suoli già B2/3 (sup. non indicata) 16.344,40 mc
di previsione in zona B I (mq.4.665 di sup. fond., con iff=6,00) 27.990,00 mc
di previsione in zona B2 (mq.34.432 di sup. terr., con ift=2,405) 82.810,00 mc
volumetria totale 127.144,40 mc

(NB: la volumetria totale innanzi indicata è al netto di quella afferente ai suoli di cui alle richiamate osservazioni accolte al PRG n. 30 e n. 60)

Tra le principali incongruenze dei dati comunali innanzi indicati, devono evidenziarsi:

- la volumetria totale di 127.144,40 mc. (al netto di quella afferente ai suoli di cui alle richiamate

osservazioni accolte al PRG n. 30 e n. 60), corrispondente a 1.271 abitanti, risulta in esubero rispetto a mc. 110.800 in origine fissati dal vigente PRG per l'intero compendio delle aree di studio, riconfermati in sede regionale giusta DGR n. 1627/2006;

- la perimetrazione della zona BI, come riportata nelle planimetrie della Variante, non risulta includere gli "standard di pertinenza" della medesima zona B 1, quantificati in mq. 5.040, che pertanto devono necessariamente ritenersi ricompresi nell'ambito della complementare zona B2;
- peraltro, gli standard previsti nella zona B2, quantificati in mq. 19.944 e indicati (giusta nota comunale prot. 1453 del 17/01/11) come "afferenti all'intero comparto perequativo B1+B2 e a quest'ultimo interni", corrispondono esattamente ad una dotazione di 18 mq/abitante, rispetto a 1.108 abitanti in origine fissati dal vigente PRG, riconfermati in sede regionale giusta DGR n. 1627/2006;
- sempre con riferimento alla perimetrazione della zona BI, si rileva che la stessa, come delimitata negli elaborati planimetrici approvati con DCC n. 50/2001 ed inoltre con DCC n. 31/2010, ricomprende i suoli relativi agli "immobili condonati"; viceversa, nella planimetria "gennaio 2011" i citati suoli (aree campite in arancio), per i quali è stata indicata una volumetria complessiva di mc. 16.344 ma non la superficie di pertinenza, risultano inopinatamente gravare nell'ambito della complementare zona B2.

Stante quanto innanzi, sulla scorta delle prescrizioni regionali di cui alla DGR n. 1627/2006 (e segnatamente di cui al parere CUR n. 13/2006), da un lato, e della proposta finale determinata dal Comune di Gravina giusta DCC n. 31/2010, dall'altro lato, si rileva e si rappresenta quanto di seguito puntualizzato in termini conclusivi:

A1) Si rammenta che il parere CUR ha prescritto che il perimetro della zona come definita nella variante al PRG deve costituire un'unica maglia a tutti gli effetti fisico-giuridici, sia per quanto riguarda la congruenza dei principi insediativi del progetto urbanistico, sia per quanto riguarda la verifica complessiva degli indici e delle NTA nonché degli standard relativi alla popolazione insediabile, da reperirsi rigorosamente all'interno della suddetta maglia, e che il carico insediativo complessivo di mc. 110.800, corrispondente a 1.108 abitanti, deve essere conservato nella variante con riferimento complessivamente alle aree B1 e B2 e alle volumetrie esistenti e di previsione.

La maglia stessa, in sede di piano attuativo, deve inoltre caratterizzarsi come "comparto perequativo", ai sensi dell'art. 14 della LR n. 20/2001

Ciò stante, il perimetro di studio, al netto dei suoli di cui alle osservazioni al PRG a suo tempo accolte n.30 e 60 (in termini sia di superfici che di volumetria di pertinenza, con la tipizzazione puntuale di zona omogenea "BI"), esteso per mq. 48.233, costituisce comparto unitario d'intervento, all'interno del quale non è possibile superare il carico insediativo massimo complessivo di mc. 110.800 (1.108 abitanti), comprese le volumetrie già realizzate.

Ne consegue la necessità di riconsiderare gli indici di fabbricabilità proposti in questa fase dall'Amm.ne Com.le, tenuto conto inoltre di alcune indeterminazioni e/o incongruenze a tutt'oggi riscontrabili negli atti e dati comunali prodotti, come innanzi già evidenziato. Nel dettaglio occorre specificare:

1. La zona B1, come delimitata negli elaborati planimetrici approvati con DCC n. 50/2001 ed inoltre con DCC n. 31/2010, ricomprende i suoli relativi agli "immobili condonati", per i quali peraltro è stata indicata la cubatura (pari complessivamente a mc.16.344) ma non la superficie di pertinenza; viceversa gli stessi suoli, in base alla planimetria "gennaio 2011" (aree campite in arancio) nonché ai dati rimessi (che per la zona B1 indicano una superficie fondiaria di mq. 4.665, corrispondente alle aree campite in celeste nella citata planimetria "gennaio 2011", ed una superficie strade di mq. 4.086), risulterebbero inopinatamente gravare nell'ambito della complementare zona B2.

Peraltro, detta planimetria modifica quanto determinato dal Consiglio Comunale con le anzidette deliberazioni e non è valutabile in questa sede, non essendo supportata dal necessario preordinato provvedimento comunale.

In questa sede, si considera pertanto quale superficie fondiaria complessiva della zona B1, compresi gli "immobili condonati", il dato di mq. 7.188 indicato nella "Relazione generale" approvata con con DCC n. 50/2001.

La superficie territoriale effettiva della zona B1 risulta pertanto pari a:

- superficie fondiaria (compresi suoli già edificati ed al netto dei suoli di cui alle richiamate osservazioni accolte al PRG n.30 e n. 60):

mq. 7.188

- strade: mq. 4.086

somma zona B1 mq.11.274

2. Gli standard di pertinenza della zona B I, quantificati in mq. 5.040, ricadono nella zona B2 e come tali occorre computarli a tutti gli effetti perequativi, ivi compresa l'applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale di pertinenza.

La superficie territoriale effettiva della zona B2, ottenuta per sottrazione della zona B1 come innanzi rideterminata, risulta pertanto pari a mq. (48.223 - 11.274) = mq. 36.949, al lordo di standard e strade di pertinenza.

3. La superficie complessiva degli standard delle zone B1 e B2 risulta confermata pari a mq.19.944 (pari a 18,00 mq/ab. per 1.108 abitanti), tutta da reperirsi nell'ambito della zona territoriale B2.

4. Il quadro riassuntivo delle superfici e degli indici di fabbricabilità, a seguito delle riconsiderazioni di cui innanzi, risulta pertanto il seguente:

zona B1	zona B2
sup. edificabile	
effettiva, mq. 7.188 (fond.)	36.949 (terr.)
if proposti dal Comune,	
mc/mq. 6,00 (fond.)	2,41 (terr.)
vol. effettivo in base a	
if proposti, mc. 43.128	89.047 tot. esubero mc. (43.128+89.047-110.800)= mc.21.375, pari al 16,17%
if in questa sede ridimensionati del 16,17%, mc/mq. 5,03	2,02
vol. effettivo in base a if ridimensionati,	
mc. 36.155	74.637
vol. esistente, mc. 16.344	-----
vol. netto effettivo realizzabile,	
mc. 19.811	74.637
vol. totale mc.(16.344+19.811+74.637) = mc. 110.792	

B1) Si condividono e si fanno propri gli esiti e le condizioni e prescrizioni dei seguenti pareri espressi per i vincoli ambientali sul territorio:

1. parere prot. 8866 del 16/02/2012 del Servizio LLPP della Regione Puglia - Ufficio Coordinamento STP BA/FG, reso ai sensi dell'art.89 DPR n.380/2001 (vincolo sismico), e richiamati pareri dell'AdB Basilicata prot. 3975/80B del 23/12/2011 e dell'AdB Puglia prot. 1261 del 01/02/2012;

2. determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2012 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, resa ai sensi del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'ambito della procedura di Verifica assoggettabilità a VAS e di Valutazione d'incidenza, in relazione all'interessamento di territorio ricadente in zona "SIC-ZPS Murgia Alta IT 9120007".

Si puntualizza infine, sulla scorta della tav. 5 della Variante "Stralcio PUTT Ambiti estesi - gennaio 2001", che non sono interessati ATE/ATD previsti dal PUTT/P regionale.

Va ancora riferito che risulta trasmesso direttamente all'Assessorato referente un esposto datato 30/07/2010, a firma del consigliere comunale Lapolla Angelo, con il quale si contesta la legittimità della DCC n.31/2010 in oggetto, in relazione ai contenuti ed alle elaborazioni tecniche operate dall'UTC ai fini

delle controdeduzioni alle prescrizioni regionali.

Circa detto esposto, osservato preliminarmente che lo stesso risulta irrituale e tardivo rispetto al procedimento amministrativo di approvazione della variante al PRG in questione, fissato dall'art.16 della LR n. 56/1980, e pertanto in punto di diritto irricevibile; ad ogni buon fine, in punto di fatto si ritengono i rilievi avanzati nell'esposto sostanzialmente superati alla luce delle prescrizioni e puntualizzazioni conclusive in precedenza riportate nel presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, la variante al PRG del Comune di Gravina in Puglia in oggetto, di cui alle DCC n. 50 del 31/07/01 e n. 35 del 22/05/02 (adozione) e n. 31 del 24/07/10 (controdeduzioni alle prescrizioni regionali), per la zona B2 "Guardialto Salsa"; quanto innanzi, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione SUR n. 03 del 17/03/05 ed al parere CUR n. 13 del 27/07/06, parti integranti della DGR n. 1627 del 30/10/06, nei termini come conclusivamente in precedenza riportati ai punti "A1" e "B1" e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti.

In ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, si confermano le determinazioni assunte con la citata DGR n. 1627/2006."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N. 28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportata, la variante al PRG del Comune di Gravina in Puglia in oggetto, di cui alle DCC n. 50 del 31/07/01 e n. 35 del 22/05/02 (adozione) e n. 31 del 24/07/10 (controdeduzioni alle prescrizioni regionali), per la zona B2 "Guardialto Salsa"; quanto innanzi, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione SUR n. 03 del 17/03/05 ed al parere CUR n. 13 del 27/07/06, parti integranti della DGR n. 1627 del 30/10/06, nei termini come conclusivamente in precedenza riportati ai punti "A1" e "B1" e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti;

DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la

medesima DGR n. 1627/2006;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola
